

REGOLAMENTO (CEE) N. 1509/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3879/90 recante modalità di applicazione del regime di importazione valido per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime di importazione applicabile a taluni prodotti di cui ai codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di alcuni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3879/90 della Commissione⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 430/87 in ordine alle importazioni di manioca originaria della Thailandia negli anni dal 1991 al 1994;

considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3879/90 figura il modello del titolo di esportazione thailandese che dovrà essere utilizzato a decorrere dal 1° luglio 1991;

considerando che è opportuno rinviare di un mese tale data a causa delle difficoltà amministrative incontrate dalle autorità thailandesi;

considerando che nel quadro dei contatti istituiti con le autorità thailandesi nel quadro dell'accordo di cooperazione CEE-Thailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca, è emersa l'opportunità di aggiungere una precisazione al testo del titolo di esportazione; che occorre pertanto sostituire il modello figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3879/90 con quello riportato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3879/90 è modificato come segue:

1. all'articolo 2, paragrafo 1, la data del 1° luglio 1991 è sostituita dal 1° agosto 1991;
2. l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 115.